

L'assistente sociale in Consultorio Familiare

Prof.ssa Claudia
ZANCHETTA

consultorio
familiare



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSULTORIO FAMILIARE/1

Servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità

L. 405/1975

Istituzione dei consultori familiari

Art. 1

divulgazione delle informazioni idonee a **promuovere** ovvero a **prevenire la gravidanza** consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso

assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità/paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile

tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento

somministrazione dei mezzi necessari in ordine alla **procreazione responsabile** nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti

L. 40/2004

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

- informazione e assistenza riguardo ai **problemi della sterilità e della infertilità umana**, nonché alle tecniche di **procreazione medicalmente assistita**
- informazione sulle procedure per l'**adozione** e l'**affidamento familiare**

LR 81/1978 FVG


Istituzione dei Consultori Familiari



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSULTORIO FAMILIARE/2

Titolarità delle funzioni: Azienda Sanitaria Locale -
in FVG ASUGI-ASUFC- ASFO rif. Normativo L.R. 81/1978



CONSULTORIO FAMILIARE/3

Ambiti di intervento

Promozione della salute

Assistenza alla gravidanza (ginecologia, pediatria ecc ...)

Assistenza individuale e/o di coppia nelle gravidanze a rischio

Consulenza alla donna in età post-fertile

Interventi in caso di problemi complessi legati ai conflitti di coppia e tra generazioni
– Spazio Giovani

Organizzazione corsi di preparazione al parto, alla nascita, all'allattamento

Sostegno alle minorenni che intendono affrontare una I.V.G.

Mediazione familiare

Informazione su adozione e affidamento familiare

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA / 1

- ✓ NORMATA DALLA LEGGE N. 194/1978
- ✓ Risoluzione invasiva e estrema
- ✓ NON è un mezzo per il controllo delle nascite

DIRITTO DELLA DONNA A INTERROMPERE LA GRAVIDANZA

Entro i primi 90 giorni SE

... la prosecuzione della gravidanza, il parto, la maternità possono comportare un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna

... vi siano situazioni di pericolo in relazione alle condizioni economiche, sociali, familiari

... vi siano gravi rischi di anomalie o malformazioni del concepito

... vi siano situazioni di pericolo in relazione alle circostanze nel quale è avvenuto il concepimento (art.4)

Oltre i primi 90 giorni SE

... la gravidanza o il parto comportino gravi rischi per la vita della donna

... quando siano accertati processi patologici, tra cui rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art.6)



INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA / 2

La donna può rivolgersi a un Consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia

Colloquio con **Assistente Sociale** e/o Psicologo

Esaminare le possibili soluzioni alternative all'IVG e gli aiuti *pre e post partum*

Aiutare a rimuovere le cause che porterebbero all'IVG

Visita medica, esame ecografico

Certificato del medico

7 giorni di attesa per riflessione e ripensamento, prima dell'IGV

Intervento in regime di *day hospital* (gratuito)

Controllo clinico successivo e per discutere di contraccezione

PROCEDIMENTO


*Dal 2010,
pillola
abortiva (non
oltre la 9°
settimana)*

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA / 3

da parte di minorenni

L. 194/1978, art. 12

con il consenso
di entrambi i
genitori



Il minore, di qualsiasi età, può accedere ai consultori e ottenere prescrizioni contraccettive anche all'insaputa dei genitori (come al Ser.D.)

all'insaputa dei genitori o con
l'assenso di solo uno dei due



È necessario chiedere l'**autorizzazione del Giudice Tutelare**,
mediante relazione dell'A.S. del consultorio (o altro servizio socio-sanitario), dopo aver effettuato alcuni colloqui con la ragazza

Focus : ragioni del mancato coinvolgimento dei genitori + motivazioni a sostegno della scelta di IVG



L'A.S. accompagna la ragazza all'udienza di fronte al Giudice che, letta la relazione e sentita la minore, emette un provvedimento che autorizza o meno l'ospedale a procedere



INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA / 4

da parte di minorenni

RELAZIONE PER IL GIUDICE TUTELARE

Dati anagrafici

Situazione familiare



Figura di riferimento

Livello di istruzione e condizione scolastica e/o lavorativa della giovane

Partner

Motivazioni per cui NON È STATO POSSIBILE COINVOLGERE UNO O ENTRAMBI I GENITORI

Età

Motivazioni della giovane che la portano alla RICHIESTA DI IVG



Alla relazione vanno **ALLEGATI**
i certificati sanitari che attestano lo stato di gravidanza
ed il numero delle settimane di gestazione



Esercitazione

Danuta ha 16 anni, è di origine straniera, vive in Italia da circa un anno, quando si è ricongiunta alla madre, sig.ra Rosita. Danuta è cresciuta coi nonni nel Paese d'origine, la madre è in Italia da 10 anni e il padre non è mai stato presente nella sua vita.

Danuta si rivolge al consultorio perché è in stato di gravidanza e chiede un'interruzione, racconta che il padre del concepito è un compagno di classe, suo coetaneo, che, secondo la ragazza, non desidera tenere il bambino.

Danuta afferma che non vuole coinvolgere la madre nella decisione di interrompere la gravidanza perché il rapporto tra loro è già molto conflittuale. E' certa che la madre la convincerebbe a portare avanti la gravidanza, ma lei desidera completare gli studi e trovare un lavoro. Precisa che nel Paese d'origine avere un figlio senza essere sposati mette la donna in una condizione estremamente disonorevole e questo la porterebbe anche a interrompere il rapporto coi nonni, che considera a tutti gli effetti la sua famiglia.



In questa situazione, occorre che l'assistente sociale, attraverso uno o più colloqui, effettuati se possibile insieme a uno psicologo, approfondisca la situazione, valuti la consapevolezza della ragazza di fronte alla scelta e insieme a lei rifletta sulla decisione di non coinvolgere la madre.



Potrà essere opportuno incontrare anche il padre del concepito e valutare insieme chi è più opportuno che accompagni Danuta in ospedale.



Dopo i colloqui l'assistente sociale stenderà una relazione per il Giudice Tutelare e accompagnerà la minore all'udienza. Eventualmente l'accompagnerà anche in ospedale se non ci fosse qualche altra persona di fiducia.



DIRITTO DI NON RICONOSCIMENTO ALLA NASCITA/1

ART. 30 del D.P.R. 396/2000

Dichiarazione di nascita: è resa da uno dei due genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, ***rispettando l'eventuale volontà della madre di non voler essere nominata.***

Entro **massimo 3 giorni** presso l'ospedale
oppure
Entro **10 giorni** presso il comune di
nascita/di residenza della madre

*Possibilità di
proroga in
casi
particolari ...*

Se non viene riconosciuto entro 10 gg ...

- Riceve un nome dall'anagrafe
- Segnalazione dell'abbandono in Procura della Repubblica presso il T.M.
- Apertura procedimento di adottabilità

Art. 28, L. 149/2001
Diritto dell'adottato
di accedere alla
informazioni circa
l'identità dei suoi
genitori biologici

Nella segnalazione vengono omessi gli elementi identificativi della madre

DIRITTO DI NON RICONOSCIMENTO ALLA NASCITA/2

FUNZIONI DELL' A.S.

- La decisione di portare a termine la gravidanza non riconoscendo il figlio alla nascita può essere l'esito di un percorso in consultorio con il supporto di un Assistente sociale.
- È importante che A.S. informi la donna in merito a:
 - Diritto di non riconoscere il figlio alla nascita
 - Rispetto dell'anonimato
 - Bambino verrà collocato in famiglia in tempi brevi
 - Assenza di giudizio
- Difficile in questi casi fare decidere razionalmente ... serve un accompagnamento!



Esercitazione

Marianna è una ragazza di 21 anni, ha vissuto per due anni con un compagno in un'altra città, poi ha deciso di separarsi, a causa dei comportamenti di aggressività posti in essere dal partner nei suoi confronti. Marianna è rientrata a vivere presso i suoi genitori, non lavora e, quando si è accorta di essere incinta, si trovava già al quarto mese di gravidanza. Marianna si rivolge al consultorio dicendo che non se la sente di crescere il bambino, anche perché i suoi genitori sono anziani, hanno problemi di salute e non accetterebbero la nascita di un figlio al di fuori di un rapporto di coppia. Marianna appare una persona molto fragile e sola, racconta che in passato ha fatto uso di sostanze e afferma che nessuno potrebbe esserle di aiuto per affrontare la maternità.



L'assistente sociale effettuerà alcuni colloqui con Marianna, se possibile insieme a uno psicologo.

Innanzitutto informerà la ragazza del fatto che, essendosi rivolta al consultorio dopo i primi 90 giorni della gravidanza, l'interruzione volontaria della gravidanza non è più possibile, per cui è costretta a portare a termine la gravidanza (salvo un eventuale grave pericolo per la sua vita derivante da rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro o altre circostanze). La informerà poi della possibilità, prevista dalla legge, di non riconoscere il figlio alla nascita, premurandosi di fornire un'informazione puntuale sui diritti della madre e del bambino, sulla collocazione del bambino in una famiglia a tempi brevi, sul dovere di tutto il personale a mantenere il segreto e l'anonimato e a non giudicare la donna. L'assistente sociale accompagnerà Marianna nel processo di formazione della decisione e la sosterrà nel percorso scelto, ad esempio, qualora decida di continuare a non informare i genitori dello stato di gravidanza, nel reperimento di una soluzione abitativa differente e nella creazione di una rete di sostegno.



=> IN SINTESI:

GRAVIDANZA INDESIDERATA/IN CIRCOSTANZE DIFFICILI

ci si trova a dover affrontare una «scelta di vita»
riguardo al portare a termine la gravidanza

L.194/78
è una decisione della
DONNA

AS:
informazioni
counselling

SI

AS: eventuali
aiuti economici

AS: eventuali
altri aiuti
(bonus,...)



interventi per
minori con
famiglie in
difficoltà

non
riconoscimento
alla nascita
↓
minore dichiarato
in stato di
abbandono
↓
adozione (cap. 14)

NO – IVG · L.194/78

Procedura per la donna maggiorenne

Procedura per la donna minorenn

- *con il consenso dei genitori*
- *in assenza del consenso dei genitori*

AS: accompagnamento
Relazione per il Giudice Tutelare



MATRIMONIO

Istituto giuridico idoneo a creare un vincolo stabile, certo e duraturo tra due persone di diverso sesso

Requisiti per contrarre il matrimonio:

- ✓ Diversità di sesso
- ✓ Libera e reciproca manifestazione di volontà
- ✓ Scambio dei consensi alla presenza dell'ufficiale di stato civile

Con il matrimonio si costituisce
la *famiglia legittima* e si
acquista lo *status di coniuge*



MATRIMONIO TRA MINORENNI

E' consentito il matrimonio tra minorenni:

- ✓ quando uno o entrambi i membri della coppia abbiano compiuto il **sedicesimo anno di età**,
- ✓ a seguito di verifica, valutazione e necessaria **AUTORIZZAZIONE** disposta dal **TRIBUNALE PER I MINORENNI**



Status di MINORE
EMANCIPATO

La richiesta di autorizzazione viene effettuata
attraverso **RICORSO**
al Tribunale per i minorenni



Che può incaricare il **servizio sociale** competente
di effettuare una **indagine psico-sociale** per
verificare la fondatezza della motivazione e del
progetto di vita



MATRIMONIO TRA MINORENNI

Contenuti da indagare nell'indagine psico sociale



SEPARAZIONE DEI CONIUGI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile – Artt. 150 e ss.

Codice di Procedura Civile

e seguenti modifiche ...

L. 151/1975

Codice di Procedura Civile

L. 74/1987

Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

L. 54/2006

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

L. 219/2012

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

D. Lgs 154/2013

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione

L. 55/2015

Disposizioni in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

D. Lgs. 149/2022 e Art. 473 bis 47 c.p.c.

Rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie



SEPARAZIONE DEI CONIUGI

SEPARAZIONE DI FATTO

Quando due coniugi interrompono la convivenza senza formalizzare la scelta

- Nessun effetto sul piano giuridico
- Non rientra nel periodo per poter chiedere il divorzio

SEPARAZIONE LEGALE

produce effetti sul piano giuridico che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie e tra genitori e figli



- Diritto agli alimenti per ex coniuge
- Diritto al mantenimento per ex coniuge
- Assegnazione casa familiare
- Affidamento figli minorenni e loro mantenimento

Competenza: Tribunale Ordinario



SEPARAZIONE LEGALE

CONSENSUALE

in presenza di un accordo tra i coniugi

Anche senza l'assistenza di un avvocato

OPERATORI DEL CONSULTORIO (o di altri servizi) possono assistere le persone a compilare i moduli per fare istanza di separazione

RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO

GIUDIZIALE

in assenza di un accordo tra i coniugi

È necessaria l'assistenza di un avvocato

Può essere richiesta da uno solo dei due coniugi

È possibile prevedere l'addebito della separazione

Nella 1° udienza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole

Possibilità di passaggio da giudiziale a consensuale



C.T.U.

INDAGINE

AFFIDAMENTO DEI FIGLI / 1

Art. 337 – ter c.c. (Provvedimenti riguardo ai figli)

Il figlio minore ha il **diritto** di mantenere un **rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori**, di ricevere cura educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

[...]

Il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'**interesse morale e materiale** di essa.

[...]

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

[...]

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Riferimenti normativi

L. 54/2006

L. 219/2012

D.Lgs 154/2013

DIRITTO DEL FIGLIO ALLA BI-GENITORIALITA'



AFFIDAMENTO CONDIVISO IN VIA PRIORITARIA

SOLO SE NON E' POSSIBILE =>

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Art. 337-quater c.c.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che **l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.**

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter.

Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli [...]

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.

Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere **di vigilare sulla loro istruzione ed educazione** e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.



AFFIDAMENTO DEI FIGLI / 2

Prima di emanare provvedimenti relativi ai figli, il giudice può assumere informazioni sulla situazione e a tal fine può richiedere una **INDAGINE PSICO-SOCIALE al servizio sociale**.

ASCOLTO DEI BAMBINI E RAGAZZI

- che hanno compiuto i 12 anni
- se di età inferiore, solo se valutati capaci di discernimento

Se il Giudice ravvisa una condizione di pregiudizio per i minori può disporre l'affidamento al servizio sociale. Nei casi più gravi può disporre anche il collocamento fuori famiglia.



ESERCITAZIONE

Umberto, di 13 anni e Antonella di 11 sono figli di genitori separati da tempo. Inizialmente era stato disposto l'affidamento alla madre, con cui i ragazzi hanno sempre vissuto, incontrando una volta al mese il padre, che viveva in un'altra città. Da poco il padre si è trasferito nella stessa città dei figli e ha presentato ricorso per ottenere l'affidamento condiviso e la permanenza dei figli presso di sé tutte le settimane.

Il Giudice del Tribunale Ordinario chiede ai servizi sociali una relazione sulla situazione, specificando l'importanza di ascoltare direttamente i minori.



I signori Greco sono separati, i figli di 2, 5, e 7 anni sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori. Il padre si rivolge al servizio sociale chiedendo aiuto, in quanto ritiene che la madre, nell'ultimo periodo, non sia più in grado di occuparsi dei bambini: trascorre ore davanti al computer a chattare, anche di notte, non sempre prepara la cena e ha raccontato ai bambini che avrebbe intenzione di trasferirsi all'estero insieme a loro per raggiungere il fidanzato. L'assistente sociale propone un incontro con la signora, che però non accetta, molto arrabbiata per questa intromissione da parte dell'ex coniuge.

L'assistente sociale spiega al signor Greco la possibilità di richiedere l'affidamento esclusivo e lo mette in contatto con un'associazione dove potrà ottenere consulenza legale.

A seguito della richiesta del padre, il Tribunale richiede al servizio sociale una relazione sulla situazione dei tre bambini.



DIVORZIO

Istituto giuridico che permette lo scioglimento del matrimonio (con rito civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (con matrimonio concordatario), quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita, che non può essere ri-costituita.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 149 del codice civile

L. 898/1970 che ha istituito il divorzio

L. 74/1987

L. 219/2012 in materia di filiazione e responsabilità genitoriale

L. 55/2015 che ha introdotto il cd. «divorzio breve»


Art. 473-bis 47 e ss c.p.c. e art. 152 septies disp. att. c.p.c.



In caso di separazione giudiziale → 12 mesi

In caso di separazione consensuale → 6 mesi

!! Il termine decorre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale



Può essere:

- CONGIUNTO
- GIUDIZIALE





SEPARAZIONE E DIVORZIO

La riforma del **processo civile** (D. Lgs. 149/2022) ha apportato delle modifiche all'art. 3 della L. 898/1970 introducendo la possibilità di **proporre congiuntamente** la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quest'ultimo può avvenire una volta decorsi i termini di 12 mesi dalla data dell'udienza di comparizione per la separazione personale o trascorsi 6 mesi dalla separazione consensuale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Legge
76/2016

CONVIVENZA CIVILE E UNIONI CIVILI



- ✓ Possibilità di istituzionalizzare una convivenza di fatto tramite una dichiarazione c/o l'anagrafe di «convivenza per vincoli affettivi»
- ✓ Sia coppie omosessuali che eterosessuali
- ✓ I partner possono stipulare un **contratto di convivenza** per disciplinare i rapporti patrimoniali
- ✓ Estensione di alcuni diritti dei coniugi (in caso di malattia, ricovero, assegnazione casa, alimenti, interdizione...)
- ✓ Possibilità di annullare il contratto



- ✓ Costituisce una specifica formazione sociale, di tipo familiare
- ✓ Persone dello stesso sesso
- ✓ Necessari due testimoni e dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile
- ✓ Diritti e doveri analoghi al matrimonio tranne che per l'adozione
- ✓ Non prevede separazione: occorre manifestare la volontà di scioglimento all'ufficiale di stato civile



MEDIAZIONE FAMILIARE / 1

È finalizzata a ristabilire il dialogo tra due componenti di una coppia in conflitto, mediante l'intervento di un terzo neutrale definito «mediatore»

Cosa NON è ...

Non è una terapia

Non è un mezzo per rimettere in piedi un'esperienza matrimoniale

Non è una procedura giudiziaria per la separazione o l'affidamento dei figli

Non è un arbitrato

Non è una consulenza legale, finanziaria, psicopedagogica

Non è obbligatoria

Mediazione utile e praticata in diversi ambiti di intervento!

Può essere consigliata alla coppia da ...

- Parenti e conoscenti
- Avvocati
- Psicologi e operatori sociali



MEDIAZIONE FAMILIARE / 2

IN QUALI CASI SI PUO' PROPORRE UN PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE ?



Persone convinte dell'importanza della mediazione come modalità per ritrovare un equilibrio nelle relazioni come genitori

Le coppie focalizzate su affidamento dei figli e modalità di gestione, avendo già risolto le controversie su altri piani (economico, abitativo, ecc.)

Le coppie che non usano querele/denunce

Le coppie che hanno affrontato una consulenza familiare, o un percorso terapeutico e hanno superato contrapposizioni

Persone che si fidano per quanto riguarda la loro capacità di gestire i figli



Coppie dove l'adesione al contratto è una modalità strumentale per poter continuare a mantenere una relazione conflittuale

Coppie in cui c'è un solo componente convinto della bontà del percorso

Coppie dove non vengono rispettati i patti del contratto iniziale

Coppie in cui c'è rischio di violenza o una parte non si sente sicura

ESEMPIO:

Il signor Luigi e la signora Simona sono separati da tre anni, hanno un figlio di 6 anni, Sandro, affidato congiuntamente a entrambi i genitori.

La coppia continua ad essere in conflitto e vi sono frequenti denunce. In seguito a una denuncia sporta dalla madre nei confronti del padre per un ritardo nella riconsegna del figlio il giorno stabilito, il Servizio Sociale effettua un'indagine psico sociale su incarico della Procura minorile, da cui emerge che entrambi i genitori sono molto legati al bambino e si dicono disposti a collaborare nel suo interesse. Il padre ritiene che la madre sia spinta al conflitto con lui dalla sua famiglia di origine, con cui è tornata a vivere dopo la separazione. La madre afferma che il padre, dal canto suo, mette al primo posto il rapporto con la nuova compagna, da cui ha avuto un altro figlio, ma riconosce che vuole bene a Sandro e che il bambino è molto legato a lui.

L'assistente sociale propone ai signori di sospendere le reciproche denunce e di intraprendere un percorso di mediazione familiare.



ESEMPIO:

Il signor Marco e la signora Lucia sono entrambi medici, sono da tempo in fase di separazione e hanno due figli: Paolo di 14 anni, che è stato affidato al padre e Virginia di 11 anni è stata affidata alla madre, con l'obbligo di trascorrere i fine settimana insieme alternativamente presso il padre e presso la madre.

La conflittualità tra i signori è molto elevata e vi sono continue denunce da entrambe le parti, in particolare rispetto alle questioni patrimoniali. Nel corso dell'ultima udienza il Giudice suggerisce alla coppia di effettuare un percorso di mediazione familiare. Il signor Marco accetta il percorso, dicendo che così potrà finalmente dimostrare di aver sempre avuto ragione, mentre la signora Lucia non è d'accordo.

In questa situazione il percorso di mediazione appare difficilmente praticabile, data la non disponibilità della signora Lucia e un utilizzo strumentale da parte del signor Marco.



ATTIVAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

Diritto previsto dalla Costituzione (art. 24) di ricevere assistenza legale gratuita per chi non è in grado di sostenere spese necessarie a promuovere un giudizio e/o per difendersi davanti al giudice.

Gratuito patrocinio riconosciuto alle vittime di maltrattamento e stalking (L. 119/2003), indipendentemente dal reddito

GRATUITO PATROCINIO E TUTELA DEI MINORI
nei procedimenti di adottabilità e nelle procedure di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale

... e il servizio sociale ?

A.S. svolge un 'importante funzione informativa nel far conoscere ai cittadini questo diritto.

+

Affiancamento e accompagnamento della persona nella compilazione della modulistica e gestione della pratica



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

=> IN SINTESI:

DIFFICOLTÀ NEL PROSEGUIRE LA RELAZIONE DI COPPIA

ci si trova a dover affrontare...

